

Regolamento delle Consulte Comunali

Art.1

Principi

Il presente regolamento attua le disposizioni previste dall'art 19 comma 3 dello Statuto Comunale relativo alle Consulte nell'ambito degli Istituti di Partecipazione.

La Consulta è l'organo che riunisce a livello comunale i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative iscritte all'Albo delle Associazioni Comunali che operano su una determinata materia o settore di attività.

Art 2

Istituzione

Il Consiglio Comunale può istituire, di propria iniziativa, con apposita deliberazione, Consulte su specifici settori e materie.

Tutte le Associazioni iscritte all'apposito Albo Comunale possono chiedere l'istituzione di una Consulta indicandone il settore o la materia di primario interesse ed allegando alla richiesta non meno di duecento firme di cittadini maggiorenni titolari del diritto di partecipazione. Della suddetta richiesta il Consiglio Comunale determina non oltre il novantesimo giorno dal suo deposito.

Art 3

Composizione

Fanno parte della Consulta:

Tutti i rappresentanti delle Associazioni operanti nello specifico settore e/o materia della istituendo Consulta, iscritte all'apposito Albo Comunale e che ne facciano esplicita richiesta.

Al fine dell'individuazione delle Organizzazioni associative che possono far parte delle consulte tematiche si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della sua iscrizione all'Albo.(art.8 regolamento Albo Com. Associazioni)

Il Consiglio Comunale può prevedere, di sua iniziativa o su esplicita richiesta di terzi, la partecipazione alla Consulta di soggetti diversi dai rappresentanti delle Associazioni, purché rappresentativi di interessi diffusi.(volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni varie, rappresentanti di forum e comitati etc.).

I Funzionari, i Consiglieri Comunali,il Sindaco, i Membri della Giunta, i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, possono partecipare ai lavori della Consulta con solo diritto di parola .

Per particolari temi da trattare possono altresì essere invitati , con solo diritto di parola , provati esperti di settore non facenti parte della Consulta medesima.

Art 4
Formazione della Consulta

L'Amministrazione Comunale entro 30 gg dalla data di delibera dell'istituzione della Consulta, onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti che richiedano di farne parte, emana apposito avviso pubblico. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo di 30 gg per la presentazione della domanda e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare in relazione alla peculiarità della istituenda Consulta Comunale.

Sulla base delle domande pervenute e del riscontro effettuato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, il Consiglio Comunale istituisce con apposita delibera la composizione rappresentativa della Consulta.

Tale composizione potrà essere comunque integrata successivamente previa richiesta scritta dei soggetti interessati ai sensi del comma 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5
Organi della Consulta

Gli Organi della Consulta sono:

- **L'Assemblea**

costituita da un rappresentante delle Associazioni o dei Soggetti indicati nella delibera comunale di composizione della Consulta.

L'Assemblea è ritenuta valida se presenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Tutti i membri hanno diritto di voto.

La prima convocazione dell'Assemblea della Consulta viene promossa dal Sindaco, con lettera raccomandata da inviarsi alle Associazioni che ne fanno parte e dallo Stesso presieduta.

Durante tale assemblea viene eletto il Coordinatore con prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in caso di mancata elezione, seguiranno altre votazioni e risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

Per materie di competenza comune è prevista l'assemblea di più Consulte coordinata dal Coordinatore più anziano.

Le riunioni dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche.

- **Il Coordinatore**

È eletto con le modalità citate nel precedente comma, tra i membri dell'Assemblea nel corso della prima seduta.

Il Coordinatore dura in carica due anni ed il suo mandato è rinnovabile.

Il Coordinatore può essere destituito dall'Assemblea a seguito dell'approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti la Consulta.

Art 6

Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore

- presiede l'Assemblea e la rappresenta nelle sedi istituzionali.
- Convoca le riunioni dell'Assemblea della Consulta, mantiene i rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale oltre che coordinare tutte le attività della Consulta stessa.
- Predispone gli ordini del giorno delle riunioni, rispettando le richieste scritte pervenutegli o dall'Amministrazione Comunale, o da 1/3 dei componenti la Consulta.
- Redige i verbali delle sedute.

Per l'espletamento di tali compiti il coordinatore si avvale di un ufficio di coordinamento non superiore a tre membri uno di cui il Segretario, eletti dall'Assemblea con le stesse modalità del Coordinatore.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea vengono definiti dall'Assemblea stessa, è comunque facoltà delle Consulte, in armonia con il presente regolamento, disciplinare autonomamente con norme organizzative e procedure di dettaglio aspetti qui non esplicitamente definiti.

Il Coordinatore è obbligato a convocare entro trenta giorni l'Assemblea della Consulta ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti la Consulta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

In caso di assenza del Coordinatore le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano.

Art. 7

Supporto tecnico organizzativo alle Consulte

Il supporto tecnico organizzativo alle Consulte è svolto dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia e/o il settore di attività della Consulta.

Le Consulte si riuniscono in locali all'uso destinati dall'Amministrazione Comunale.

Art 8

Funzioni attribuite alle Consulte

Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive non vincolanti, su tutti i programmi dell'Amministrazione Comunale riguardanti il proprio settore di attività ed in particolare:

- Si pronunciano su tutte le questioni che gli Organi Comunali ritengono di dover sottoporre loro.
- Possono presentare al Sindaco proposte, istanze e petizioni su qualunque problema inerente la materia loro attribuita.
- Collaborano con le Commissioni Consiliari Permanenti di specifico settore alle cui riunioni i Coordinatori possono partecipare su invito.

Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa entro trenta giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad interpellare le Consulte su problematiche rilevanti relative alle materie di competenza ed a prendere in considerazione pareri e proposte delle stesse Consulte, anche portandole eventualmente all'esame della Giunta o del Consiglio.

I verbali delle sedute dell'Assemblea, sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore, verranno inviati alla Segreteria Generale onde metterli a disposizione dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e degli uffici interessati alle questioni trattate.

Art 9
Scioglimento della consulta

La Consulta può essere sciolta con delibera del Consiglio Comunale:

- su proposta del Sindaco qualora si ritenga di aver raggiunto gli scopi per i quali la Consulta era stata istituita;
- quando la Consulta non si sia riunita , nei modi previsti dal presente regolamento, almeno una volta nell'anno solare.

Art.10
Diritto all'informazione

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta istituzione del Regolamento delle Consulte e delle modalità di formazione delle stesse, l'Amministrazione Comunale assicura la massima pubblicità sia a mezzo stampa sia sull'albo pretorio sia sul sito web della città e comunque con ogni forma ritenga opportuna.

Art. 11
Entrata in vigore e norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la delibera di approvazione.